



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI -

CAPITOLATO SPECIALE

per l'affidamento della fornitura sopra soglia comunitaria di n. 1 AUTOGRÙ da assegnare quale dotazione di servizio al Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento e acquisto dell'autogrù usata.

CIG: 799521869C

- PARTE AMMINISTRATIVA -

- CAPITOLATO AMMINISTRATIVO -

INDICE

ART. 1	- Oggetto, descrizione, condizioni e finalità dell'appalto	3
ART. 2	- Obblighi a carico dell'appaltatore	3
ART. 3	- Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	5
ART. 4	- Documenti che fanno parte del contratto	6
ART. 5	- Importo e durata del contratto	6
ART. 6	- Direttore dell'esecuzione del contratto	6
ART. 7	- Avvio dell'esecuzione - Modalità e luogo di consegna	7
ART. 8	- Termini di consegna e penalità	7
ART. 9	- Collaudo di accettazione	8
ART. 10	- Sospensione dell'esecuzione del contratto	10
ART. 11	- Modifica del contratto durante il periodo di validità	10
ART. 12	- Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	10
ART. 13	- Controlli sull'esecuzione del contratto	12
ART. 14	- Vicende soggettive dell'appaltatore	12
ART. 15	- Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	12
ART. 16	- Subappalto	13
ART. 17	- Tutela dei lavoratori	14
ART. 18	- Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	14
ART. 19	- Sicurezza	14
ART. 20	- Elezione di domicilio dell'appaltatore	14
ART. 21	- Trattamento dei dati personali	14
ART. 22	- Garanzia definitiva	15
ART. 23	- Risoluzione del contratto	15
ART. 24	- Gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali	15
ART. 25	- Recesso	16
ART. 26	- Definizione delle controversie	16
ART. 27	- Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	16
ART. 28	- Obblighi in materia di legalità	17
ART. 29	- Spese contrattuali	18
ART. 30	- Disposizioni anticorruzione	18
ART. 31	- Norma di chiusura	19

Art. 1 – Oggetto, descrizione, condizioni e finalità dell'appalto

1. Le norme contenute nel presente capitolato hanno per oggetto la fornitura di **n. 1 AUTOGRÙ**, rispondente alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche di cui ai successivi articoli, per la dotazione di servizio del **Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento**.
2. L'autoveicolo ed i componenti dell'allestimento dovranno essere nuovi di fabbrica, con esclusione quindi di automezzi e componenti che abbiano partecipato a manifestazioni fieristiche, dimostrazioni o simili.
- 3 La stazione appaltante è la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, che acquista per conto del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento.
4. Il presente Capitolato fornisce le specifiche tecniche, le prestazioni minime e gli indirizzi da osservare per la progettazione, la formulazione delle offerte, la realizzazione e la fornitura dell'autogrù, idonea ad effettuare gli interventi di soccorso propri dei servizi di istituto del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento.
5. Inoltre, oggetto dell'appalto è pure l'obbligo dell'acquisto dell'autogrù usata, come meglio descritto nel seguente articolo 2.

Art. 2 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempire la fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 4.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
4. L'appaltatore resta responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche del presente capitolato ed alla normativa vigente, sia dei veicoli nel loro complesso che dei relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquisiti presso terzi.
5. L'appaltatore è l'unico responsabile dell'osservanza delle norme vigenti durante la costruzione e l'assemblaggio dell'autogrù fino alla consegna della stessa, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla reperibilità dei ricambi.
6. La stazione appaltante resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fossero coperti i veicoli e/o i singoli componenti offerti; a questo riguardo con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore riconosce espressamente di essere tenuto a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.
7. L'appaltatore è tenuto ad eseguire le forniture conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Ritiro autogrù usata

7. Contestualmente alla consegna dell'autogrù oggetto di fornitura è previsto il ritiro, mediante regolare atto di compravendita a cura e spese dell'appaltatore, del seguente automezzo usato di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, al prezzo fisso di **Euro 30.000,00** (trentamila/00), importo a cui non si applica l'IVA ai sensi dell'art. 4 del dpr 633/1972 (mancanza del presupposto soggettivo):

autogrù da soccorso **EUROGRU' AMICI 732,70 AM**, allestita su autotelaio **Iveco Eurotrakker 410**, di cui alle seguenti specifiche:

- data di prima immatricolazione: 23 giugno 1995;
- chilometri: 139.420;
- ore di lavoro: 2750;
- regolarmente effettuati tutti i collaudi di verifica U.O.P.S.A.L.;
- verifica strutturale: 14 maggio 2014, con validità pari a 7 anni;
- possibilità di variazione dell'angolazione della testata e di montaggio di un traliccio di lunghezza pari a 6,5 m;
- secondo argano;
- verricello posteriore.

L'autogrù è attualmente in uso e impiegata dal Corpo Permanente dei vigili del fuoco di Trento in interventi di soccorso

8. Per la libera circolazione l'autoveicolo dovrà essere reimmatricolato presso la M.C.T.C. previo accertamento dei prescritti requisiti. Al fine di favorire la corretta classificazione da parte delle autorità civili potrà essere fornita copia del precedente documento di circolazione.

9. Il veicolo usato, con la relativa documentazione tecnica e di circolazione, potranno essere visionati presso la caserma del Corpo Permanente VV.F. di Trento, previo appuntamento – tel. 335 8479623, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

10. Eventuali maggiori valutazioni esposte per il ritiro del veicolo usato rispetto al prezzo sopraindicato (Euro 30.000,00) sono ritenute ininfluenti per la determinazione del prezzo di aggiudicazione.

11. Il mezzo usato non potrà essere consegnato all'appaltatore prima della avvenuta fornitura di quello nuovo al Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento. La consegna dell'automezzo usato è subordinata al pagamento del corrispettivo e al perfezionamento del relativo atto di compravendita da predisporre a cura e spese dell'appaltatore entro 30 giorni decorrenti dalla data di avvenuta fornitura di quello nuovo; quest'ultima dovrà essere effettuata entro il termine perentorio stabilito al successivo art. 8.

12. L'Amministrazione non risponderà della normale usura dell'autoveicolo usato, mantenuto in circolazione fino alla data della consegna.

13. I concorrenti possono presentare offerta indipendentemente dalla diretta presa visione dell'automezzo usato, nel qual caso si intendono per essi pienamente soddisfacenti, accettate e vincolanti ai fini della formulazione dell'offerta, le sopra riportate indicazioni in merito all'automezzo usato.

Art. 3 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b. il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- c. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
- d. il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”, per quanto applicabili;
- f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- g. il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- i. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- l. le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
- a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- a.3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
- a.4) (**eventuale**) l'atto costitutivo di R.T.I.;
- a.5) (**eventuale**) la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 5 - Importo e durata del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. La fornitura avente ad oggetto l'autogrù nuova ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e deve essere completata entro il termine **perentorio di 500 (cinquecento) giorni** naturali consecutivi. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di avvenuta fornitura dell'autogrù nuova al Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, dovrà essere effettuato il ritiro dell'autogrù usata.

3. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stesso tramite PEC.

Art. 6 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 7 – Avvio dell'esecuzione - Modalità e luogo di consegna

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

3. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

4. L'autogrù nuova, successivamente all'accettazione positiva di cui al successivo articolo 9, perfettamente funzionante, collaudata, completa ed allestita come previsto dal Capitolato speciale – parte tecnica, dovrà essere consegnata al Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, presso la sede del Corpo medesimo, sita in Provincia di Trento, nel Comune di Trento, in Via Secondo da Trento, n. 2.

5. La consegna dovrà essere formalizzata con una dichiarazione, redatta in doppio esemplare, datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante dell'appaltatore e dal direttore dell'esecuzione del contratto. Alla consegna dovrà essere presente un tecnico specializzato incaricato dall'appaltatore.

6. Contestualmente alla consegna dell'autogrù dovranno essere fornite n. 2 (due) copie, in lingua italiana, della seguente documentazione:

- Manuale di Uso e Manutenzione ordinaria dell'attrezzatura e dell'allestimento;
- Manuale di Uso e Manutenzione della gru;
- Schemi dei circuiti idraulici, elettrici e d'insieme;
- Disegni con codici dei ricambi dell'intero allestimento gru;
- Libretto di Uso e Manutenzione dell'autotelaio;
- Approvazione al traino in soccorso di cui al punto B.17 dell'art. 3 del Capitolato – parte tecnica.

Art. 8 - Termini di consegna e penalità

1. La consegna dell'autogrù nuova presso la sede del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento dovrà avvenire entro il termine **perentorio di 500 (cinquecento)** giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla stipulazione del contratto d'appalto.

2. Qualora intervengano ritardi di consegna dell'autogrù nuova rispetto al termine di cui al comma precedente, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità dell'1 per 1000 (uno per mille) per ogni giorno naturale di ritardo, sul valore dell'importo relativo al mezzo oggetto della fornitura.

3. Sono considerate cause di forza maggiore, sempre qualora debitamente comunicate, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

4. La data di avvenuta consegna, anche ai fini dell'applicazione della penale, è considerata quella di cui al precedente art. 7, comma 4 e conseguente suo

accertamento mediante apposito verbale di consegna, come previsto nel successivo comma 5 del medesimo articolo 7.

5. Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e all'immatricolazione.

6. Qualora il ritardo di consegna superi i 90 (novanta) giorni, la stazione appaltante si riserva il pieno diritto e senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti, nonché di risolvere il contratto a maggiori spese del fornitore stesso.

7. L'entità delle penali è applicata previa contestazione scritta avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

8. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato.

9. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 9 – Collaudo di accettazione

1. L'appaltatore, prima della consegna dell'autogrù ed in tempo utile per essa (cfr. precedenti artt. 7 e 8) deve comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto della stazione appaltante la conclusione dell'allestimento del mezzo al fine dell'accettazione di cui al presente articolo.

2. La comunicazione deve pervenire con un anticipo di almeno tre giorni dalla data da cui può essere effettuata l'accettazione.

3. L'autogrù, una volta completata, dovrà essere collaudata ("collaudo di accettazione") presso lo stabilimento di produzione o di allestimento per accertare la completezza di ogni parte alle prescrizioni del presente capitolato (parte tecnica e parte amministrativa). L'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

4. Il collaudo consisterà nell'accertamento della rispondenza del mezzo allestito alle caratteristiche contrattuali (di cui il capitolato è parte integrante) ed in particolare:

- alla normativa vigente in termine di omologazione dei veicoli per la circolazione su strada;
- all'offerta tecnica presentata dall'operatore economico, ed accettata dalla stazione appaltante ed alle sue eventuali varianti concordate e approvate nel rispetto dell'art. 27 della legge provinciale n. 2/2016;
- al presente Capitolato speciale d'appalto e al contratto di fornitura stipulato.

5. Oltre ad ogni accertamento che la stazione appaltante riterrà utile eseguire, anche in fase di realizzazione, saranno effettuati i seguenti esami, controlli e prove:

- esame dell'automezzo nel suo complesso, della qualità visibile delle lavorazioni e dei materiali impiegati, dei montaggi, delle finiture, con rilevazione del numero di telaio;
- rilevazione delle misure, dei dati di ingombro e di peso;
- prova di marcia su strada, su percorso complessivo di circa 50 Km, altimetricamente e planimetricamente vario;
- prova di frenatura, con veicolo a vuoto ed a pieno carico, effettuata a varie velocità;
- verifica dei dispositivi di controllo, di comando e di sicurezza nelle condizioni più sfavorevoli di funzionamento del complesso;
- prova delle attrezzature e degli eventuali optional installati, se e per quanto facente parte della fornitura, mediante verifica delle caratteristiche e delle prestazioni rispetto alle caratteristiche contrattuali;
- la Commissione potrà svolgere in proprio le prove necessarie agli accertamenti richiesti, o richiederne lo svolgimento presso laboratori di propria fiducia, o infine accettare certificazioni ed omologazioni da parte di Enti e laboratori specializzati.
- non sono ammesse tolleranze in aumento rispetto ai dati limite di normativa per quanto riguarda le masse totali a terra e gli ingombri del veicolo allestito rispetto al dato richiesto nel presente Capitolato.
- saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese necessarie per il collaudo, nonché le spese per i danni al personale ed alle cose che dovessero verificarsi per il cattivo funzionamento dell'autogrù o dei suoi sottosistemi. Qualora, in seguito alla prova di collaudo si rendessero necessari rabbocchi, riparazioni o sostituzioni l'appaltatore si obbliga ad eseguirle a proprie cura e spese nel più breve tempo possibile.
- Il personale autista ed ausiliario addetto alla esecuzione delle prove sarà fornito dall'appaltatore, salva la facoltà della Commissione di collaudo di sostituire i predetti in tutto o in parte con proprio personale. Per lo svolgimento delle prove esterne allo stabilimento o magazzino di approntamento l'autogrù sarà munita di targa "prova" e assicurata a cura dell'appaltatore.
- Verifica e misura delle prestazioni operative del sistema di stabilizzazione, della gru, intese come velocità, facilità, contemporaneità delle manovre, dimensioni;
- Verifica delle portate e delle prestazioni della gru.
- Controllo dei dispositivi di comando e sicurezza, verifica di stabilità dell'autogrù.
- Prova di funzionamento prolungato del complesso gru, con verifica delle temperature dei fluidi interessati (olio/acqua motore, olio idraulico).
- Verifiche del corretto funzionamento, con trasmettitori radio in funzione, di tutti i dispositivi elettronici ed elettrici in dotazione al veicolo allestito e che tali dispositivi a loro volta non pregiudichino l'efficienza degli apparati radio.
- Verifica delle masse trainabili e della capacità di traino con "veicolo-rimorchio" sollevato; controllo dei carichi sugli assi, della distribuzione risultante e dell'efficienza di frenatura nelle condizioni di carico.

- Verifica del sistema di traino con “veicolo-rimorchio” sollevato; controllo degli organi di traino che non interferiscano con la carrozzeria o con gli organi meccanici del trainato.

6. Il collaudo d'accettazione, con esito positivo, obbliga la stazione appaltante a ritenere accertati quegli elementi oggetto del collaudo, ai sensi del comma 5 dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici, peraltro non solleva il fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dell'autogrù a quanto prescritto e della qualità e dimensionamento dei materiali impiegati per le difformità ed i vizi delle prestazioni oggetto della fornitura, non conosciuti e non riconoscibili in sede di collaudo (art. 1667, 1668 e 1490 del codice civile).

Inoltre l'appaltatore si obbliga a garantire il buon funzionamento dell'autogrù nuova, appena fornita, per il periodo di due anni dalla data di emissione del collaudo di accettazione ai sensi dell'art. 1512 del codice civile.

7. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

8. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

9. Per i fini di cui al presente articolo la stazione appaltante provvederà alla nomina di una specifica Commissione tecnica alla quale sono delegati tutti i controlli e le verifiche previste.

Art. 10 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 12 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il pagamento della fornitura é effettuato mediante l'emissione di mandati di pagamento, entro trenta giorni dall'esito positivo delle verifiche di conformità di cui all'art. 9. All'esito positivo delle verifiche di conformità in corso di esecuzione e in sede di collaudo finale di accettazione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore. L'appaltatore, quindi, provvede alla presentazione di regolare fattura con **intestazione alla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento**, sulla quale devono risultare tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore, secondo le seguenti modalità:

- il primo acconto, in misura pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, ad avvenuto acquisto dell'autotelaio da parte dell'appaltatore, comprovato da fattura quietanzata del fornitore dell'autotelaio (subappaltatore o subcontraente) e ad avvenuto avvio delle attività di allestimento, così come accertato dalla Commissione tecnica di cui al precedente art. 9, comma 9;
- il secondo acconto, in misura pari all'50 per cento dell'importo contrattuale, ad ultimazione dei lavori di allestimento dell'autogrù, così come accertato dalla Commissione tecnica di cui al precedente art. 9, comma 9;
- liquidazione finale a saldo del corrispettivo, pari al restante 30 per cento dell'importo contrattuale, all'avvenuta consegna dell'autogrù in conformità a quanto previsto ai precedenti art. 7, comma 4 e art. 9, comma 9 e previa presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento a favore della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento dell'importo di euro 30.000,00 per il ritiro dell'autogrù usata di cui al precedente art. 2.

2. Ai fini del pagamento, l'appaltatore ed, eventualmente, il subappaltatore, devono comunicare, per iscritto, il codice IBAN dedicato.

3. In conformità all'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del d.lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del verbale di collaudo di accettazione da parte della stazione appaltante, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

5. In conformità all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 3, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo **svincolo della cauzione** prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del verbale di collaudo di accettazione, con esito positivo, secondo la normativa vigente. Il collaudo di accettazione deve avere luogo e concludersi non oltre sei mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9.

Art. 13 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 8.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 - Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del d.lgs n. 50/2016.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione

appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 16 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della l.p. n. 2/2016 e, limitatamente alla quota appaltabile, dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, il subappalto della presente fornitura è ammesso, entro il limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e secondo le modalità di pagamento di cui al precedente art. 12.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della l.p. n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 17 - Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro

Art. 19 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

3. L'appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 24 – Gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali

1. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 richiamato dal precedente art. 23 in materia di risoluzione del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. subappalto non autorizzato;
 - c. ingiustificata sospensione della fornitura;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente Capitolato;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla

stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente Capitolato;

g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 8, comma 9, del presente capitolato;

h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 25 - Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 26 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del d.lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 27 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento – Cassa Provinciale Antincendi (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento – Cassa

Provinciale Antincendi (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento – Cassa Provinciale Antincendi”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'aggiudicatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara **CIG n. 799521869C**

Art. 28 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 29 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore, fermi restando quelli che per legge sono a carico della stazione appaltante.

L'I.V.A. sul corrispettivo riferito alla fornitura dell'autogrù nuova grava sulla Cassa Provinciale Antincendi, in quanto destinataria della prestazione. Il ritiro del mezzo usato è un'operazione non soggetta ad I.V.A., in quanto la Cassa Provinciale Antincendi non svolge attività commerciale.

Art. 30 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'appaltatore dichiara che la stazione appaltante gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. La stazione appaltante, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. La stazione appaltante, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 dell'allora Piano di Prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della corruzione ora vigente, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 31 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL DIRIGENTE

f.to - ing. Ivo Erler -